

SENATO DELLA REPUBBLICA

1^a Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 2 APRILE 2025

304^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1432) Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore LISEI (FdI) introduce l'esame del provvedimento in titolo, osservando che il decreto-legge si compone di due articoli.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, introduce un articolo 3-bis nella legge 5 febbraio 1992, n. 91, al fine di limitare il riconoscimento della cittadinanza per coloro che sono nati e residenti all'estero, stabilendo che debba considerarsi non aver mai acquistato la cittadinanza italiana colui il quale sia nato all'estero e sia in possesso di altra cittadinanza, anche prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame. È introdotta, pertanto, nei casi predetti, una preclusione all'acquisto automatico della cittadinanza ed è disposta una deroga a un novero di disposizioni, tra cui gli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della medesima legge n. 91 del 1992.

La disposizione individua poi, alle lettere da a) ad e) del nuovo articolo 3-bis della legge n. 91 del 1992, una serie di eccezioni alla disciplina introdotta, tra loro alternative.

La lettera a) fa salvo il caso in cui lo stato di cittadino del soggetto interessato sia riconosciuto, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti entro le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025, nel rispetto della normativa applicabile alla medesima data. L'eccezione pertanto opera per i riconoscimenti legittimamente effettuati in via amministrativa a seguito di domanda a tal fine presentata entro la data indicata.

La lettera b) fa salvo il caso in cui lo stato di cittadino del soggetto interessato sia accertato giudizialmente, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025, nel rispetto della normativa applicabile alla medesima data.

Le lettere c) e d) prevedono come eccezioni il caso in cui uno dei genitori o degli adottanti sia nato in Italia o sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio.

La lettera e) prevede infine come ulteriore eccezione il caso in cui un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti, anch'essi cittadini, sia nato in Italia.

Pertanto, per gli ascendenti di secondo grado deve esservi nascita in Italia, mentre per i genitori e adottanti, può esservi in alternativa la continuativa residenza biennale.

Il comma 2 novella invece l'articolo 19-bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), intervenendo su alcuni profili della disciplina della prova relativa alle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana.

In particolare, dopo il comma 2 sono inseriti due nuovi commi: il comma 2-bis, il quale stabilisce che, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale; il comma 2-ter, ai sensi del quale si prevede che nelle medesime controversie l'onere di provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della

cittadinanza previste dalla legge ricada su colui il quale chiede l'accertamento della cittadinanza.

L'articolo 2, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* predisposto dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), reputa assai grave che una materia dai rilevanti impatti costituzionali sia affrontata dal Governo per il tramite di un decreto-legge, soprattutto alla luce del contenuto dei diversi disegni di legge di iniziativa parlamentare già assegnati alla Commissione.

Attraverso questo modo di procedere, infatti, il Governo sembra voler imporre ancora una volta una discussione contingentata su tematiche particolarmente delicate, che incidono direttamente sulla possibilità per alcuni individui di poter beneficiare di specifiche garanzie costituzionali.

Sarebbe pertanto opportuno, a suo avviso, prevedere, in ordine al decreto-legge in titolo, un ciclo di audizioni, ancorché limitato, al fine di acquisire imprescindibili elementi conoscitivi, anche sospendendo temporaneamente, se del caso, l'esame di altri provvedimenti iscritti all'ordine del giorno e non soggetti a termini di decadenza.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente al senatore Giorgis che, essendo già in corso di definizione un ciclo di audizioni su disegni di legge nn. 98 e abbinati vertenti sulla materia della riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza, si potrebbe valutare di procedere ad un ciclo unitario di audizioni.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) obietta che i contenuti del decreto-legge in titolo non sono sovrapponibili a quelli dei disegni di legge già all'esame della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che le legittime richieste delle opposizioni debbono comunque essere coniugate con l'esigenza di razionalizzare lo svolgimento dei lavori. Reputa pertanto più opportuno prevedere un'integrazione del ciclo di audizioni già in corso di definizione, al fine di poter acquisire in quella sede gli elementi informativi in questione.

Il relatore [LISEI](#) (*FdI*) dissente dalla proposta del senatore Giorgis di sospendere l'esame di altri provvedimenti per dare maggiore spazio all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce l'opportunità di integrare il ciclo di audizioni sui disegni di legge nn. 98 e abbinati, già in corso di definizione. Tale opzione, infatti, risponde all'esigenza di razionalizzare i lavori della Commissione senza precludere alcun tipo di approfondimento.

Osserva quindi che i Gruppi potrebbero far pervenire, entro le ore 10 della giornata di domani e nella misura di un nominativo per Gruppo, ulteriori proposte di audizione per approfondire le tematiche connesse al decreto-legge iscritto all'ordine del giorno, formulando un'esplicita proposta in tal senso.

Conclude osservando che l'ultima Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha già fissato per la settimana del 6-8 maggio la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea.

Dopo un breve dibattito nel corso del quale intervengono il [PRESIDENTE](#) ed i senatori [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) e [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), la Commissione conviene infine sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. 1353 e 504 e per tutto il prosieguo del relativo *iter*.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità, per l'intero seguito dell'esame dei predetti disegni di legge.

La Commissione prende atto.

Omissis

La seduta termina alle ore 16,35.

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 15 APRILE 2025

311^a Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e i sottosegretari di Stato per l'interno Prisco e per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

[\(1432\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 aprile.

Riprende la discussione generale.

La senatrice [LA MARCA](#) (PD-IDP) ritiene che, a fronte delle tante criticità emerse nel corso delle audizioni, sarebbe stato opportuno che il Governo ritirasse il provvedimento in esame. Innanzitutto, è un errore il ricorso al provvedimento d'urgenza, che limita il dibattito parlamentare e quindi il confronto con le opposizioni, nonostante non vi sia alcuna urgenza. Inoltre, il testo è stato predisposto unilateralmente dal Governo, senza alcuna interlocuzione con i parlamentari eletti all'estero o almeno con il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).

Sottolinea che il decreto sfavorisce gli Italiani all'estero che mantengono un legame affettivo con il Paese e parlano l'italiano, stabilendo un taglio netto alla possibilità di riacquisire la cittadinanza. In questo modo, si è determinata anche una situazione caotica nelle sedi dei consolati, poiché sono stati bloccati gli appuntamenti per l'esame delle pratiche per la cittadinanza, penalizzando anche coloro che hanno i requisiti richiesti dalla legge.

Sarebbe stato preferibile, allora, prevedere una prova di educazione civica e di conoscenza della cultura e della storia italiana, nonché della lingua, come accade in Canada e negli Stati Uniti.

Vi è peraltro la prospettiva, con il pacchetto di norme relativo alla cittadinanza, dell'accentramento dell'esame delle pratiche presso un ufficio del Ministero degli affari esteri, che difficilmente potrà smaltire l'arretrato già presente nei consolati. Inoltre, l'aumento da dodici a ventiquattro mesi del periodo di residenza in Italia per la riacquisizione della cittadinanza risulta perfino offensivo nei confronti delle comunità italiane. Il disegno di legge n. 295 a sua firma, invece, va in direzione opposta, perché prevede il riconoscimento automatico della cittadinanza, piuttosto che ostacolarlo.

Preannuncia di aver presentato alcuni emendamenti correttivi con intento collaborativo, con l'auspicio che la maggioranza sia disponibile ad accoglierli.

Il senatore [MENIA](#) (FdI), nel replicare alla senatrice La Marca, precisa che con il provvedimento in esame si persegue l'obiettivo di frenare la presentazione di un numero sproporzionato di domande di riconoscimento della cittadinanza provenienti da persone che vivono prevalentemente in Brasile, e in parte in Argentina, le quali, pur non avendo alcun legame con l'Italia, fanno valere una discendenza di sei generazioni, considerato che l'emigrazione italiana in Sudamerica risale alla fine dell'Ottocento. L'urgenza dell'intervento, quindi, è determinata dall'intasamento di corti d'appello, consolati ed enti locali per l'esame di decine di migliaia di pratiche di cittadinanza, che comportano anche un rilevante giro di affari, considerato che ognuna ha un costo di circa cinquemila euro. È noto che il passaporto italiano è particolarmente ambito, perché consente di recarsi negli Stati Uniti solo con l'ESTA

e di muoversi liberamente all'interno dell'Unione europea. Osserva che peraltro questo non comporta un vantaggio dal punto di vista dell'aumento della forza lavoro in Italia, perché i nuovi cittadini di lingua portoghese o spagnola preferiscono stabilirsi in Portogallo o in Spagna.

Tale situazione, a suo avviso, causa un sovvertimento del principio di cittadinanza, che dovrebbe comportare anche un legame affettivo e culturale con la madrepatria. Per questo motivo, il provvedimento stabilisce che si considera non aver mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero ed è in possesso della cittadinanza di un altro Stato e tale disposizione si applica anche ai nati all'estero prima dell'entrata in vigore provvedimento.

Concorda che la norma possa risultare eccessivamente rigorosa, soprattutto per un Governo che è sensibile agli ideali di patriottismo, quindi è opportuno apportare alcuni correttivi, evitando situazioni di squilibrio, come quella denunciata dal senatore Borghese durante le audizioni: essendo un italiano all'estero di terza generazione, qualora avesse un altro figlio, si troverebbe nella situazione paradossale per cui il primo ha la cittadinanza italiana, mentre un eventuale nuovo nato non vi avrebbe diritto.

Anticipa quindi di avere elaborato proposte di modifica per prevedere, tra i requisiti richiesti, il superamento di un test di conoscenza della lingua italiana al livello B1, oltre a stabilire una corsia agevolata per il rientro degli oriundi e l'obbligo di dimostrare periodicamente il legame con il Paese d'origine.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) esprime forti perplessità sia sulla scelta di adottare un provvedimento d'urgenza sia sul suo contenuto.

Obietta che il principale obiettivo del Governo dovrebbe essere quello di preoccuparsi della popolazione italiana fra trenta-quaranta anni, considerate le dimensioni dei fenomeni di emigrazione dei giovani laureati e di invecchiamento demografico. Sarebbe preferibile, quindi, volgere l'attenzione ai giovani immigrati che frequentano le scuole italiane e parlano addirittura i dialetti locali, o che rappresentano l'Italia nello sport. La proposta in esame, invece, non risolve alcuno di questi problemi.

Sottolinea che sul tema della rappresentanza degli Italiani all'estero, in passato, si è molto speso il principale partito della maggioranza, che ha ritenuto giusto prevedere una forma di riconoscimento per coloro che sono emigrati e con i loro sacrifici hanno consentito lo sviluppo economico italiano degli anni Sessanta.

In ogni caso, a prescindere dalla differente impostazione culturale, pur sottolineando che secondo il Partito democratico il diritto di cittadinanza dovrebbe essere interpretato in modo aperto e non in senso nazionalista, difensivo e oppressivo, ritiene anomalo che si debba affrontare con un provvedimento d'urgenza un tema che attiene a un diritto costituzionale.

Il senatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) sottolinea la rilevanza dell'argomento, in quanto si interviene sul riconoscimento della cittadinanza, che è inopportuno affrontare con un provvedimento d'urgenza. Pur essendo comprensibile l'urgenza di alleggerire i tribunali e i Comuni intasati dalle molteplici pratiche per la cittadinanza, si finisce per comprimere il dibattito, costringendo il Parlamento ad assumere una decisione entro sessanta giorni.

Sottolinea la necessità di contemperare due esigenze. Da un lato, vi è la necessità di evitare gli abusi e contenere l'esorbitante numero di richieste di cittadinanza, pur in assenza di un effettivo legame con il Paese e di un sentimento di italianità. Dall'altro, occorre tutelare e valorizzare il legame con le comunità italiane all'estero, ambasciatrici delle eccellenze italiane nel mondo. Diversamente, si rischia di deprimerne l'attaccamento all'Italia.

Ritiene quindi che la maggioranza debba essere aperta alle proposte correttive, soprattutto a partire da quelle d'iniziativa dei parlamentari eletti all'estero, che hanno una percezione più corretta delle criticità da affrontare.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) ritiene che non si possa considerare urgente un problema che riguarda potenzialmente ottanta milioni di Italiani all'estero, sulla base della segnalazione di qualche comune del Veneto. A suo avviso, si tratta invece di una mancanza di capacità di pianificazione.

Il problema indubbiamente è reale; tuttavia, non va affrontato solo sotto il profilo numerico, in quanto collegato a una convenienza materiale e alla necessità di impedire eventuali abusi. Si tratta piuttosto di una questione giuridica, cioè del riconoscimento di un diritto, che andrebbe esaminata con maggiore ponderazione, al di là della contrapposizione per motivi politici.

Preannuncia la presentazione di emendamenti volti, per esempio, a prevedere un periodo di sospensione per l'analisi approfondita delle istanze già presentate, oppure un sostegno ai Comuni per la valutazione delle pratiche, ad affrontare il problema della retroattività delle disposizioni in esame e a prendere in considerazione lo *ius scholae*.

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE) formula considerazioni critiche sulla forma e sul contenuto del provvedimento. In primo luogo, a suo avviso, la decisione di affidare il riordino di una materia tanto complessa come la cittadinanza a un decreto-legge tradisce l'intenzione di impedire lo svolgimento del dibattito democratico e la formazione della norma nell'alveo parlamentare.

Rileva, inoltre, che il riconoscimento della cittadinanza dovrebbe essere un provvedimento con valenza dichiarativa, certificazione da rilasciare su istanza, in base alla ricorrenza di determinati requisiti. Il provvedimento in esame, invece, stabilisce che chi è nato all'estero ed è in possesso della cittadinanza di un altro Stato addirittura non ha mai avuto quella italiana, con effetto retroattivo, mentre chi non ha fatto istanza entro il 27 marzo non avrà più la possibilità di ottenere il riconoscimento di un proprio diritto.

Se la necessità è quella di risolvere l'affollamento di pratiche in comuni e tribunali, si sarebbe potuto snellire o digitalizzare le procedure, oppure aumentare gli sportelli, anziché adottare provvedimenti restrittivi per cittadini italiani che non possono più essere riconosciuti come tali, per di più in modo retroattivo. Ostacolando il riconoscimento della cittadinanza, che è al tempo stesso un diritto, uno *status* e anche un sentimento, si penalizzano cittadini italiani che si sono trasferiti all'estero per necessità e che poi hanno inviato in Italia il frutto dei loro sacrifici, così come in Sicilia circa 300 milioni di euro vengono trasferiti dagli immigrati alle loro comunità di origine.

Auspica che il Governo intenda rinunciare al provvedimento d'urgenza e soprattutto alla retroattività della norma, per favorire una migliore ponderazione su un tema molto importante.

Il sottosegretario [Maria TRIPODI](#) ringrazia per gli spunti di riflessione emersi dal dibattito.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito della discussione generale alla seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 16 aprile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 16 APRILE 2025
312^a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[BALBONI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Wanda Ferro e per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Silli.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(1432\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 aprile.

Riprende la discussione generale.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nel condividere le considerazioni della senatrice Musolino svolte nella seduta di ieri, critica l'utilizzo della decretazione d'urgenza, che in questo caso è ancora più inaccettabile, dal momento che si tratta di una materia complessa, da affrontare con una riforma organica. L'abuso del ricorso ai decreti-legge da parte del Governo determina tra l'altro situazioni paradossali, come quella che si verificherà tra poco all'apertura dei lavori dell'Assemblea, convocata per la discussione generale sul disegno di legge n. 1236 (*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*), che però nel frattempo è stato superato dal decreto-legge n. 48 del 2025, che ne recepisce sostanzialmente il contenuto. Riconosce la gravità del problema della proliferazione delle richieste di cittadinanza italiana, soprattutto in Sudamerica, che finisce per condizionare il dibattito politico e pubblico e addirittura incide sul raggiungimento del *quorum* per i *referendum*, pur non avendo condiviso sotto il profilo culturale la legge n. 459 del 2001 (cosiddetta "legge Tremaglia"), che ha disciplinato il voto degli Italiani all'estero basandosi sul principio per cui la discendenza prevale sul luogo di nascita. Rileva che, al contempo, si continua a ignorare la situazione di almeno un milione di bambini nati sul territorio nazionale, che frequentano le scuole, parlano italiano e sono perfettamente integrati, ma non possono ottenere la cittadinanza italiana. Pur essendo consapevole della resistenza della maggioranza ad accettare il principio dello *ius soli*, si potrebbero quanto meno valutare lo *ius soli* temperato o lo *ius culturae*, che in altri Paesi sono considerati positivamente ai fini del riconoscimento della cittadinanza.

Per affrontare tali questioni, tuttavia, occorrerebbe un dibattito approfondito, senza i limiti temporali posti da un decreto che, peraltro, introduce un precedente grave, avendo efficacia retroattiva su un diritto fondamentale come la cittadinanza. Se si fosse seguito un *iter* più razionale, si sarebbe potuta ricercare una convergenza più ampia e trasversale.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) critica l'ennesimo ricorso alla decretazione d'urgenza su una questione complessa come la disciplina della cittadinanza, che ha rilievo sostanzialmente costituzionale, poiché da essa discende la possibilità di esercitare, per esempio, i diritti politici.

Il provvedimento in esame, tra l'altro, non solo presenta evidenti profili di incostituzionalità, perché incide in modo retroattivo su diritti fondamentali, ma è stato predisposto con negligenza, dato che fissa la data per la revoca dello *status* di cittadino due giorni prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Inoltre, interviene in modo quasi draconiano, senza proporre soluzioni intermedie o temporanee, per favorire il bilanciamento di esigenze che sono effettivamente tutte rilevanti.

È vero, infatti, che occorre contrastare le degenerazioni e le pratiche non encomiabili che sono state descritte nelle audizioni, ma, allo stesso tempo, non bisogna tradire le aspettative delle comunità di Italiani all'estero che intendono poter trasmettere la cittadinanza ai loro discendenti.

Sottolinea poi il rischio che eventuali vizi di costituzionalità possano riprodursi sulla legge di conversione, determinando la decadenza *ab origine* delle norme nel frattempo entrate in vigore. Come ha rilevato la Corte costituzionale con la sentenza n. 146 del 2024, l'abuso della decretazione d'urgenza, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, cioè sia per il numero sia per la rilevanza delle questioni affrontate, può determinare una situazione di confusione e incertezza normativa.

Annuncia di aver presentato alcuni emendamenti per correggere quanto meno gli aspetti più irragionevoli, che tuttavia non possono sostituire una riforma complessiva relativa non solo alla trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis*, ma anche alla possibilità di riconoscerla *iure soli* o *iure culturae* a chi vive stabilmente in Italia. Auspica quindi lo svolgimento di un dibattito equilibrato e scevro da condizionamenti ideologici e sollecitazioni populiste.

La senatrice [GELMINI](#) (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) ritiene che il provvedimento vada nella direzione corretta, tentando di arginare gli abusi determinati finora da una normativa eccessivamente permissiva, con un approccio più rigoroso e restrittivo.

Concorda in ogni caso sull'esigenza di apportare alcuni correttivi, sulla base soprattutto degli spunti di riflessione proposti dai parlamentari eletti all'estero. Annuncia quindi la presentazione di emendamenti in tal senso.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore [LISEI](#) (FdI) interviene in replica, sottolineando l'importanza dei contributi offerti dagli auditi, da cui emerge che il provvedimento è effettivamente necessario e urgente, data la situazione di estrema difficoltà per uffici comunali e tribunali, che si sarebbe dovuto affrontare già anni fa. È inaccettabile che si riconosca la cittadinanza a persone che non hanno alcun legame con il territorio nazionale, anche perché questo ha rilevanti conseguenze dal punto di vista economico, per i costi di funzionamento degli uffici consolari, oltre che per il raggiungimento del *quorum* nelle consultazioni elettorali e referendarie, considerato che un'elevata percentuale degli Italiani all'estero non partecipa alle votazioni.

Ritiene condivisibili alcuni dei richiami sulla necessità di apportare correttivi per affinare il testo e renderlo giuridicamente solido, in modo che le misure siano efficaci e compatibili con le sollecitazioni della Corte costituzionale, sebbene la disciplina della cittadinanza sia contenuta in una legge ordinaria. In ogni caso, ritiene che, sebbene si vada a incidere su situazioni pregresse, la norma non possa considerarsi effettivamente retroattiva, dato che i requisiti per la cittadinanza dovevano già essere stati maturati.

Si dichiara comunque disponibile a presentare ulteriori proposte di modifica, in qualità di relatore, al fine di accogliere gli spunti di riflessione proposti da tutte le parti politiche.

Il sottosegretario SILLI sottolinea che la situazione degli Italiani all'estero è molto variegata e che le pratiche ingannevoli per acquistare la cittadinanza al solo scopo di usufruire dei benefici legati al possesso di un passaporto italiano sono più diffuse in specifiche aree.

Rende noto di aver chiesto agli organi consultivi degli Italiani all'estero, alle associazioni, ai Comites, negli ultimi due anni, di avanzare proposte di modifica dell'attuale disciplina, senza però alcun riscontro. È ormai indispensabile, però, correggere la distorsione causata dalla normativa vigente, per cui potenzialmente il numero degli italiani all'estero - ottanta milioni, a fronte degli attuali sette iscritti all'AIRE - potrebbe risultare di gran lunga superiore a quello dei residenti in Italia.

Pertanto, sebbene il decreto sia migliorabile, auspica che sia possibile raggiungere l'intesa su uno o due argomenti più significativi, rispettando comunque l'approccio restrittivo scelto dal Governo, per risolvere l'ingorgo di pratiche che si è determinato presso uffici comunali, tribunali e consolati.

Assicura la massima disponibilità del Governo ad accogliere proposte costruttive, tenendo presente la ristrettezza dei tempi a disposizione. È vero che da tempo sono stati presentati alcuni disegni di legge per la revisione della legge sulla cittadinanza, ma se si fosse data una risposta negli anni passati non sarebbe stato necessario questo intervento urgente.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che, nel corso delle audizioni, i costituzionalisti hanno rilevato criticità che non potranno essere ignorate in fase di predisposizione degli emendamenti.

A tale proposito, ricorda che il termine per la presentazione degli ordini del giorno e delle proposte emendative scade alle ore 17 di oggi. Considerato che il provvedimento è già stato calendarizzato per l'esame in Assemblea nella settimana dal 6 all'8 maggio, ritiene opportuno

che nella giornata di mercoledì prossimo si concluda la fase dell'illustrazione per iniziare a votare le proposte di modifica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 23 APRILE 2025

314^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 20.

IN SEDE REFERENTE

(1432) Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 16 aprile.

Il **PRESIDENTE** avverte che sono stati presentati 105 emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore **MENIA** (*FdI*) illustra complessivamente gli emendamenti a sua prima firma riferiti all'articolo 1. Nel ribadire la necessità e l'urgenza dell'intervento del Governo, sottolinea che alcune proposte emendative recepiscono i principi ispiratori del disegno di legge n. 752, a sua prima firma, in materia di riacquisto della cittadinanza.

Innanzitutto, è prevista una riapertura del termine per la presentazione delle domande di riacquisto della cittadinanza per gli Italiani che sono andati all'estero per motivi di lavoro e hanno dovuto optare per la cittadinanza dello Stato in cui hanno stabilito la residenza. Con la legge n. 91 del 1992, infatti, era stata prevista tale possibilità, fissando un termine di due anni per esercitare l'opzione, poi prorogato due volte fino al 31 dicembre 1997. Tuttavia, considerato che gli strumenti di comunicazione di quel tempo non erano efficienti come quelli attuali, molti degli Italiani all'estero non sono riusciti ad avviare l'*iter* entro i termini previsti.

In secondo luogo, al fine di contrastare le pratiche molto discutibili per l'acquisto della cittadinanza italiana, diffuse soprattutto nei Paesi latinoamericani, ritiene condivisibile porre il limite all'ascendenza di due generazioni - sebbene il disegno di legge n. 752 lo fissi a tre generazioni - prevedendo alcune eccezioni che fanno comunque riferimento a una effettiva connessione con l'Italia, non essendo invece sufficiente il luogo di nascita, che è accidentale. Con l'emendamento 1.69, si prevede un'apposita deroga per chi risiede in Paesi sottoposti a regimi dittatoriali o non rispettosi dei diritti umani.

Gli emendamenti 1.0.12 e 1.0.11 prevedono alcune agevolazioni al fine di recuperare forza lavoro e ripopolare i piccoli borghi.

Infine, per evitare il caso paradossale segnalato dal senatore Borghese, cioè la disparità tra due fratelli di un cittadino italiano all'estero di terza generazione, uno nato prima e l'altro dopo il termine del 27 marzo scorso, con l'emendamento 1.58 si stabilisce la deroga per chi ha un fratello o una sorella italiani nati prima del 27 marzo 2025.

Il senatore **BORGHESE** (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) illustra gli emendamenti 1.29 e 1.40, che - nella definizione delle eccezioni all'applicazione del primo comma del nuovo articolo 3-bis della legge n. 91 del 1992 - propongono di sostituire il riferimento al luogo di nascita con la cittadinanza italiana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,25.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-
LEGGE)

N. 1432

G/1432/1/1

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1432 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza»;

premesso che:

i richiedenti la cittadinanza italiana *iure sanguinis* raccolgono una complessa e cospicua documentazione per rispettare tutti i requisiti richiesti dalla legge, una ricerca spesso lunga e difficile in vecchi archivi e registri;

a questo lungo percorso di raccolta documenti si aggiungono tempi di attesa lunghissimi, tra gli otto e i dieci anni, per avere un appuntamento presso le autorità consolari italiane e presentare la suddetta documentazione;

a questo percorso a ostacoli lungo anni per il richiedente la cittadinanza *iure sanguinis* si aggiungono anche dei tempi, dati all'amministrazione competente per la conclusione del procedimento, irragionevoli e non più giustificati in un mondo sempre più veloce e informatizzato: 730 giorni, vale a dire 2 anni, che per altro raramente vengono rispettati;

appare di tutta evidenza quanto la via amministrativa per il riconoscimento della cittadinanza risulti una strada impervia e non percorribile e ha costituito un ostacolo all'accesso ai diritti essenziali, imprescrittibili e permanenti per i discendenti dei cittadini italiani che si sono visti costretti a ricorrere alla via giudiziale, con conseguente aggravio e carico di lavoro dei tribunali;

le moderne tecnologie, le modalità informatizzate di legalizzazione dei documenti, la possibilità di trasmissione di documenti certificati tramite posta elettronica, la consultazione delle banche dati e la digitalizzazione dell'anagrafe, non giustificano più tempistiche come quelle descritte per la conclusione dei procedimenti amministrativi per il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis*;

impegna, quindi, il Governo:

nelle more dalla revisione della disciplina vigente in materia di cittadinanza a valutare la possibilità di rivedere le tempistiche di conclusione dei procedimenti amministrativi sopra richiamati prevedendo tempi ragionevoli, valutati in un massimo di 365 giorni.

Art. 1

1.1

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Giacobbe, La Marca, Crisanti

Sopprimere l'articolo.

1.2

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Disposizioni in materia di cittadinanza)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i

genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore. La dichiarazione di volontà è annotata nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età";

b) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-bis. - 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza".

2. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.

3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare, a riordinare e a raccogliere in un unico testo le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza. Il regolamento è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. Il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.».

1.3

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Disposizioni in materia di cittadinanza)

1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente fino al termine del ciclo scolastico dell'obbligo, e che abbia completato con successo lo stesso ciclo scolastico, può divenire cittadino anche prima del raggiungimento della maggiore età.

2-ter. Ai fini di cui al comma 2, lo straniero dovrà presentare richiesta per l'ottenimento della cittadinanza alle autorità competenti, e dovrà essere in possesso di un attestato, rilasciato dall'istituto scolastico, che certifichi il completamento del ciclo scolastico dell'obbligo. L'attestato, sottoscritto congiuntamente da due insegnanti dell'ultimo anno della scuola dell'obbligo, dovrà, altresì, contenere una valutazione positiva circa l'adesione dello studente ai valori ed ai principi dell'identità nazionale. La valutazione è effettuata sulla base di un apposito colloquio e del suo comportamento scolastico.

2-quater. La comunicazione contenente la valutazione effettuata è trasmessa ai competenti uffici preposti alla formalizzazione della cittadinanza a cura del Preside dell'istituto.

2-quinquies. La scuola, nel corso dell'ultimo mese di frequenza, organizza una cerimonia per la consegna simbolica dell'attestato di idoneità all'acquisizione della cittadinanza italiana".

1.4

Cataldi, Maiorino, Gaudiano

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Sospensione temporanea delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis)

1. Nelle more del riordino della disciplina vigente in tema di cittadinanza e ai fini di permettere ai competenti uffici consolari e comunali di perfezionare le domande già presentate alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, è sospesa per 12 mesi la presentazione di nuove richieste per l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis.

2. Ai sensi del comma 1, sono sospese altresì le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via giudiziale sia per linea di discendenza materna che paterna.».

1.5

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Crisanti](#)

Sopprimere il comma 1.

1.6

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Art. 3-bis - 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo chi è nato all'estero ed è in possesso di altra cittadinanza può presentare richiesta di acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) un genitore o adottante cittadino è nato in Italia;
- b) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi;
- c) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in Italia"».

1.7

[La Marca](#)

All'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nelle more dell'approvazione di una riforma organica della legge sulla cittadinanza, la presentazione di domande di accertamento del possesso della cittadinanza italiana all'ufficio consolare o al sindaco competenti, nonché di domande di accertamento giudiziale dello status di cittadino è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 marzo 2027».

1.8

[Tosato](#), [Stefani](#), [Bizzotto](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, sopprimere le parole da: «In deroga» fino alle seguenti parole: «n. 2358»;
- b) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) un genitore o adottante o un ascendente di primo grado dei genitori o degli adottanti è cittadino»;
- c) sopprimere le lettere d) ed e).

1.9

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alinea, sostituire le parole: «anche prima della» con le seguenti: «successivamente alla»;*

b) *sopprimere le lettere a), b) e d);*

c) *alla lettera c) sostituire le parole: «cittadino è nato in Italia» con le seguenti: «è cittadino italiano»;*

d) *sostituire la lettera e) con la seguente: «e) un ascendente di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è cittadino italiano».*

1.10

[Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Gaudiano](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alinea, sostituire le parole: «anche prima della» con le seguenti: «successivamente alla»;*

b) *sopprimere le lettere a) e b);*

c) *dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis. è stato iscritto nei registri anagrafici e dello stato civile italiani entro un anno dalla nascita da un genitore o adottante cittadino nato all'estero».*

1.11

[Lombardo](#)

Al comma 1, capoverso «Art.3-bis», alinea, le parole: «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» sono sostituite dalle parole: «dopo la data di entrata in vigore del presente articolo».

1.12

[Musolino, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Sbrollini, Scalfarotto](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole: «anche prima della» con le seguenti: «successivamente alla»

1.13

[Rojc, Giacobbe](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1 sostituire le parole: «anche prima» con le seguenti: «successivamente alla».

1.14

[Ronzulli](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis» al comma 1, alinea, sostituire le parole: «è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo [...]» con le seguenti: «è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero dopo la data di entrata in vigore del presente articolo, salvo che, il richiedente sia nato anteriormente, sia discendente fino al secondo grado da cittadino italiano, e manifesti la volontà di ottenere il riconoscimento della cittadinanza entro il termine di cinque anni dalla stessa data.»

1.15

[Ronzulli](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, alinea, sostituire le parole: «è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo [...]», con le seguenti: «è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero dopo la data di entrata in vigore del presente articolo, salvo che, il richiedente risulti minorenni alla data del 27 marzo 2025, sia discendente fino al secondo grado da cittadino italiano, e manifesti la volontà di ottenere il riconoscimento della cittadinanza entro il termine di cinque anni dalla stessa data.»

1.16

[Musolino, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Sbrollini, Scalfarotto](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole: «anche prima della» con le seguenti: «24 mesi dopo dalla»

1.17

[Musolino](#), [Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Furlan](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole: «anche prima della» con le seguenti: «18 mesi dopo dalla»

1.18

[Musolino](#), [Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Furlan](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole: «anche prima della» con le seguenti: «12 mesi dopo dalla»

1.19

[Musolino](#), [Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Furlan](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole: «anche prima della» con le seguenti: «9 mesi dopo dalla»

1.20

[Musolino](#), [Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Furlan](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole: «anche prima della» con le seguenti: «6 mesi dopo dalla»

1.21

[La Marca](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa vigente al 27 marzo 2025 e come applicabile precedentemente all'entrata in vigore della circolare 3 ottobre 2024, n. 43347, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025;».

1.22

[Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di richiesta di appuntamento, presentata alla data di entrata in vigore della presente disposizione, all'ufficio consolare o al sindaco competente.».

1.23

[Giacobbe](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «corredata della necessaria documentazione».

1.24

[Nicita](#), [Giacobbe](#), [Rojc](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, lettere a) e b), sostituire le parole: «della medesima data» con le seguenti: «del 1° gennaio 2026».

1.25

[Crisanti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, alla lettera a) sostituire le parole: «della medesima data» con le parole: «del 27 marzo 2025 o che dimostrino di aver richiesto o di essere in attesa, alla medesima data, della fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda».

1.26

[Menia](#), [Spinelli](#), [Della Porta](#), [De Priamo](#), [Russo](#), [Pellegrino](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis, lettera a)", aggiungere, in fine, le seguenti parole "sono comunque ammesse fino al 30 settembre 2025 le domande di ricognizione dell'acquisto della cittadinanza per i nati nei sei mesi precedenti il termine del 27 marzo 2025".

1.27

[Ronzulli](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo:

«Ai fini del presente articolo, si considerano presentate entro le 23:59 del 27 marzo 2025 anche le istanze per le quali risulti documentata la prenotazione di un appuntamento o la conferma di inserimento in lista di attesa, purché formalizzata entro tale termine presso l'ufficio comunale o consolare competente, purché il richiedente sia un discendente fino al secondo grado di cittadino italiano.»

1.28

[Gelmini](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, qualora alla medesima data l'interessato abbia manifestato formale interesse mediante richiesta di appuntamento, inserimento in liste di attesa, ovvero documentazione attestante l'avvio di un'interlocuzione con l'autorità consolare o comunale competente;

a-ter) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, qualora alla medesima data fosse in possesso di conferma di prenotazione o di comunicazione ufficiale di inserimento nella lista di attesa per la convocazione presso il consolato territorialmente competente.

1.29

[Borghese](#), [Biancofiore](#), [Gelmini](#), [Versace](#)

All'art. 1, comma 1, lettera c), sostituire le parole "è nato in Italia" con le parole "italiano".

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).

1.30

[Giacobbe](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, lettera c), sostituire le parole: "è nato in Italia" con le seguenti: "è italiano".

1.31

[La Marca](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, lettera c), dopo la parola: "Italia" aggiungere le seguenti: "o è cittadino italiano da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

1.32

[Giacobbe](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o è iscritto all'AIRE prima della data di nascita o di adozione del figlio;".

1.33

[Giacobbe](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o è iscritto all'AIRE;".

1.34

[Crisanti](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero è iscritto all'AIRE".

1.35

[Gaudiano, Maiorino, Cataldi](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", comma 1, alla lettera d) sopprimere le seguenti parole: "prima della data di nascita o di adozione del figlio".

1.36

[Crisanti](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero abbia svolto un intero mandato nel Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) o in uno dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES)".

1.37

[Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) un ascendente cittadino fino al secondo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in Italia o è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data della loro nascita».

1.38

[Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) un ascendente cittadino fino al secondo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in Italia o è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data della loro nascita, purché presenti domanda di riconoscimento della cittadinanza entro il 30 settembre 2025.».

1.39

[Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in Italia o è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data della loro nascita».

1.40

[Borghese, Biancofiore, Gelmini, Versace](#)

All'art. 1, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) un ascendente di primo grado dei genitori o degli adottanti è cittadino italiano".

1.41

[Lombardo](#)

Al comma 1, capoverso Art.3-bis, comma 1, lettera e), dopo le parole "di primo" aggiungere le parole "o di secondo".

1.42

[Giacobbe](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, lettera e), sostituire le parole: "è nato in Italia" con le seguenti "è italiano".

1.43

[La Marca](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, lettera e), dopo le parole: "un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in Italia" aggiungere le seguenti "o è cittadino italiano da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

1.44

[Lombardo](#)

Al comma 1, capoverso Art.3-bis, comma 1, alla lettera e), aggiungere in fine "ovvero il suo status di cittadino italiano è stato già accertato amministrativamente o giudizialmente, anche con decisione non passata in giudicato":

1.45

[Giacobbe](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o è iscritto all'AIRE."

1.46

[Giacobbe](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o è iscritto all'AIRE prima della data di nascita o di adozione del figlio;".

1.47

[Gelmini](#), [Versace](#)

All'art. 1, comma 1, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

"f) un ascendente cittadino fino al terzo grado è o sia stato cittadino italiano e l'interessato ha conseguito un titolo di laurea almeno triennale o un titolo equipollente in Università italiane o un diploma di istruzione secondaria superiore in scuola italiane paritarie all'estero;

g) un ascendente cittadino fino al terzo grado sia o sia stato cittadino italiano e l'interessato abbia avuto la residenza in Italia per almeno un anno e abbia conseguito una certificazione di lingua italiana almeno di livello B1 QCER"

1.48

[Musolino](#), [Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Furlan](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», dopo le lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis. un genitore o adottante cittadino è nato all'estero, qualora entro cinque anni dalla nascita sia presentata richiesta di iscrizione nei registri anagrafici e dello stato civile

e-ter.il discendente di cittadino italiano nato all'estero, al di fuori dell'ipotesi di cui alla lettera precedente, può riacquistare la cittadinanza italiana mediante una Dichiarazione da presentare all'Autorità consolare, allegando la prova della conoscenza della lingua Italiana ad un livello non inferiore al B1 del "Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue" e/o la dimostrazione di appartenenza ad un circolo riconosciuto dallo Stato Italiano.»

1.49

[Lombardo](#)

Al comma 1, capoverso Art.3-bis, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

e-bis) un genitore cittadino abbia chiesto l'iscrizione o la trascrizione dell'atto di nascita del figlio ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana per discendenza entro il primo anno di vita di quest'ultimo presso la competente autorità amministrativa, salvo motivi di forza maggiore;

e-ter) qualora il genitore cittadino non abbia provveduto alla registrazione di cui al comma e-bis), che provveda direttamente alla presentazione della domanda di riconoscimento

della cittadinanza per discendenza, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età o dal diverso momento in cui è stata accertata la filiazione o la cittadinanza del genitore cittadino, salvo motivi di forza maggiore.

1.50

[Giacobbe, Rojc](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) è considerato avente diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana anche il soggetto nato all'estero che discenda da un ascendente di terzo grado nato in Italia, a condizione che il richiedente dimostri la conoscenza della lingua italiana a livello almeno B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER), certificata da ente riconosciuto dallo Stato italiano."

1.51

[Cataldi, Maiorino, Gaudiano](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) sia in possesso di un certificato di lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), qualora un genitore o adottante cittadino o un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini siano nati all'estero;"

1.52

[Giacobbe](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

"e-bis) un genitore o adottante cittadino è nato all'estero e sia presentata, entro il diciottesimo anno di età del figlio, richiesta di iscrizione del medesimo nei registri anagrafici e dello stato civile."

1.53

[Giacobbe](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

"e-bis) il genitore sia cittadino italiano e presenti all'ufficio consolare o al sindaco competente istanza di iscrizione del proprio figlio nei registri anagrafici e dello stato civile entro il diciottesimo anno di età del figlio".

1.54

[Rojc, Giacobbe](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

"e-bis) un genitore o adottante cittadino è nato all'estero, qualora entro cinque anni dalla nascita sia presentata richiesta di iscrizione nei registri anagrafici e dello stato civile."

1.55

[Giacobbe](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

"e-bis) il genitore sia cittadino italiano e presenti all'ufficio consolare o al sindaco competente istanza di iscrizione del proprio figlio nei registri anagrafici e dello stato civile entro ventiquattro mesi dalla nascita".

1.56

[Gaudiano, Maiorino, Cataldi](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) un genitore o adottante cittadino è nato all'estero e abbia già uno o più figli cittadini".

1.57

[Crisanti](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

"e-bis) un genitore e un fratello siano in possesso della cittadinanza italiana.".

1.58

[Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis.) ha un fratello o una sorella italiani nati prima del 27 marzo 2025.».

1.59

[Crisanti](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

"e-bis) discenda da cittadini italiani e sia in possesso di un titolo di studio rilasciato da una scuola italiana all'estero di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.".

1.60

[Crisanti](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

"e-bis) discenda da cittadini italiani e sia titolare di un corso di lingua italiana presso una scuola italiana all'estero di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 ovvero in una scuola straniera.".

1.61

[Crisanti](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

"e-bis) discenda da cittadini italiani e abbia conseguito un titolo di studio in Italia.".

1.62

[Crisanti](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

"e-bis) discenda da cittadini italiani e abbia svolto un periodo di studio in Italia nell'ambito del programma Erasmus o Erasmus+.".

1.63

[Crisanti](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

"e-bis) discenda da cittadini italiani e sia autore di libri o di articoli pubblicati in lingua italiana ovvero svolga attività di redazione o conduzione, in lingua italiana, di trasmissioni presso emittenti radiofoniche o televisive operanti in lingua italiana.".

1.64

[Crisanti](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

"e-bis) discenda da cittadini italiani e lavori presso Ambasciate, Consolati o Istituti di cultura italiani.".

1.65

[Crisanti](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

"e-bis) discenda da cittadini italiani e dimostri di aver svolto attività lavorativa per più di due anni, in modo continuativo, presso un patronato all'estero."

1.66

[Crisanti](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

"e-bis) discenda da cittadini italiani e lavori all'estero alle dipendenze di imprese di proprietà di società registrate in Italia."

1.67

[Rojc, Giacobbe](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

"e-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, qualora l'interessato dimostri di discendere da un cittadino italiano e di aver soggiornato legalmente e ininterrottamente in Italia per un periodo non inferiore a un anno alla data della domanda."

1.68

[Ronzulli](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis" al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, qualora dimostri la discendenza da cittadino italiano fino al secondo grado, e abbia soggiornato legalmente e ininterrottamente in Italia per un periodo non inferiore a due anni.»

1.69

[Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis.) un ascendente cittadino di qualunque grado ove l'interessato risieda in paesi sottoposti a regimi dittatoriali o non rispettosi dei diritti umani che possano rappresentare un pericolo la sua vita.»

1.70

[Giacobbe](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. I nati all'estero da cittadino italiano dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, non residenti in Italia e in possesso di altra cittadinanza, acquistano la cittadinanza italiana se, entro ventiquattro mesi dalla nascita, è presentata istanza di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita nei registri anagrafici e dello stato civile italiani".

1.71

[Maiorino, Cataldi, Gaudiano](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

"1-bis. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate, altresì, le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali

o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore. La dichiarazione di volontà è annotata nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

b) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

«Art. 23-bis. - 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza».

1-ter. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.

1-quater. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare, a riordinare e a raccogliere in un unico testo le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza. Il regolamento è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. Il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.".

1.72

[Paroli, Ternullo, Occhiuto](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, al comma 1, alinea, dopo le parole: "secondo grado", sono inserite le seguenti: «sono o»;

b) all'articolo 9, comma 1, lettera a), dopo le parole: «secondo grado», sono inserite le seguenti: «sono o»."

1.73

[Paroli, Ternullo, Occhiuto](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto e se, successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia. Divenuto maggiorenne, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza se in possesso di altra cittadinanza.".».

1.74

[Maiorino, Cataldi, Gaudiano](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente fino al termine del ciclo scolastico dell'obbligo, e che abbia completato con successo lo stesso ciclo scolastico, può divenire cittadino anche prima del raggiungimento della maggiore età.

2-ter. Ai fini di cui al comma 2, lo straniero dovrà presentare richiesta per l'ottenimento della cittadinanza alle autorità competenti, e dovrà essere in possesso di un attestato, rilasciato dall'istituto scolastico, che certifichi il completamento del ciclo scolastico dell'obbligo. L'attestato, sottoscritto congiuntamente da due insegnanti dell'ultimo anno della scuola dell'obbligo, dovrà, altresì, contenere una valutazione positiva circa l'adesione dello studente ai valori ed ai principi dell'identità nazionale. La valutazione è effettuata sulla base di un apposito colloquio e del suo comportamento scolastico.

2-quater. La comunicazione contenente la valutazione effettuata è trasmessa ai competenti uffici preposti alla formalizzazione della cittadinanza a cura del Preside dell'istituto.

2-quinquies. La scuola, nel corso dell'ultimo mese di frequenza, organizza una cerimonia per la consegna simbolica dell'attestato di idoneità all'acquisizione della cittadinanza italiana.».

1.75

[Paroli, Ternullo, Occhiuto](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Il primo periodo si applica se, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita."».

1.76

[Lombardo](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente

1-bis. In ragione della pendenza del procedimento innanzi alla Corte Costituzionale del procedimento di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di Bologna, con l'ordinanza n. 247 del 26 novembre 2024, in relazione all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino alla data di definizione del predetto procedimento, e comunque entro e non oltre mesi 3 dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è sospeso ogni procedimento amministrativo o giudiziale, promosso successivamente all'entrata in vigore del presente articolo, avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza.

1.77

[Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, già prorogato dall'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riaperto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»

1.78

[Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, già prorogato dall'articolo 2, comma 195, della legge

23 dicembre 1996, n. 662, è riaperto per la durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»

1.79

[Giacobbe](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono riaperti per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge."

1.80

[Menia](#), [Spinelli](#), [Della Porta](#), [De Priamo](#), [Russo](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di snellire, semplificare, economizzare il processo amministrativo, evitare duplicazioni di documentazione non necessarie e un appesantimento dei carichi di lavoro degli uffici preposti e al fine di favorire il decongestionamento dei tribunali dai ricorsi giudiziali, qualora a uno dei componenti della medesima famiglia, generazione e linea di sangue sia riconosciuta la cittadinanza, sulla base della documentazione presentata, la stessa è riconosciuta agli altri componenti, su loro richiesta, con una modalità semplificata. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma si provvede a definire tale modalità in modo che siano garantite le necessarie esigenze di verifica e di controllo amministrativo.»

1.81

[Giacobbe](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. La trascrizione, presso gli uffici consolari, del certificato di nascita del figlio di un cittadino italiano nato in Italia o iscritto all'AIRE è gratuita purché effettuata prima del raggiungimento della maggiore età del figlio."

1.82

[Giacobbe](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. La pratica per il riconoscimento della cittadinanza italiana del figlio minore con un genitore nato in Italia o iscritto all'AIRE o con un ascendente di primo grado nato in Italia o iscritto all'AIRE è gratuita."

1.83

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere il capoverso 2-ter.

1.84

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), capoverso 2-ter sopprimere le parole: "e provare";

b) dopo il comma inserire il seguente: "2-bis. Le norme di cui al comma 2 non si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.".

1.85

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#)

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

"2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, per gli appuntamenti già fissati presso gli uffici consolari e comunali a valere dalle ore 00:00, ora di Roma, del 28 marzo 2025 e fino al 31 dicembre 2025, le domande di acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis sono esaminate secondo la normativa vigente fino alle ore 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025.

2-ter. Gli appuntamenti, di cui al comma 2-bis, intercorsi nelle more dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, devono essere riprogrammati entro il 31 dicembre 2025."

1.86

[La Marca](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono riaperti per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il riacquisto della cittadinanza italiana è automatico."

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "(Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza e riacquisto della cittadinanza italiana)"

1.87

[La Marca](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono riaperti per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, limitatamente allo straniero che è stato cittadino italiano o allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta entro il terzo grado sono stati cittadini italiani per nascita."

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "(Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza e riacquisto della cittadinanza italiana)"

1.88

[La Marca](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono riaperti per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, limitatamente allo straniero che è stato cittadino italiano o allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta entro il terzo grado sono stati cittadini italiani per nascita. Il riacquisto della cittadinanza è automatico previo superamento di un esame di lingua di livello B1 e di un esame riguardante la conoscenza della Costituzione italiana ed elementi fondamentali di educazione alla cittadinanza."

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "(Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza e riacquisto della cittadinanza italiana)"

1.89

[Gaudiano, Maiorino, Cataldi](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Al fine di razionalizzare le richieste di acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis, per il triennio 2026-2028, il decreto di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50 riserva, per ogni annualità nell'individuazione dei flussi di ingresso, una quota di ingressi per i cittadini provenienti da Argentina, Brasile, Uruguay e Venezuela, tenuto conto dei legami storici e culturali con tali paesi, nelle more della stipula di accordi specifici in materia migratoria."

1.90

Crisanti

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 11, comma 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 le parole: «da 200 euro a 1.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 a 10.000 euro»."

1.0.1

Lombardo

Dopo l'articolo aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis

(Norme in materia di ius culturae)

1. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n.91 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

b) all'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l'ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alla lettera b-bis) del comma 1 acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

2. all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.91 sono apportate le seguenti modificazioni

a) al comma 2, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. 2-ter. Lo straniero che ha fatto ingresso in Italia e che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni per cinque anni frequentando regolarmente, nel territorio nazionale, un ciclo di studi universitari presso università appartenenti al sistema universitario nazionale, conseguendo la laurea specialistica o magistrale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro due anni dal conseguimento del predetto titolo, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile.

2-quater. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

3. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.91, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*f-bis*) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale»;

4. All'articolo 9-*bis*, comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n.91, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo di cui al primo periodo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori»;

5. All'articolo 14, comma 1, le parole della legge 5 febbraio 1992, n.91: «se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica»;

6. Dopo l'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n.91 sono inseriti i seguenti:

«Art. 23-*bis*. - 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età deve essere considerato come riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto seguito l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reinscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.

3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi ha trascorso all'estero, nel periodo considerato, un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati. L'assenza dal territorio della Repubblica non può essere superiore a sei mesi consecutivi, a meno che essa non sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da gravi e documentati motivi di salute.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b-bis*), si considera in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche lo straniero che, avendo maturato i requisiti per l'ottenimento di tale permesso, abbia presentato la relativa richiesta prima della nascita del figlio e ottenga il rilascio del permesso medesimo successivamente alla nascita.

5. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b-bis*), e dell'articolo 4, commi 2 e 2-*bis*, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.

6. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, compresa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore o dall'amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all'articolo 10.

Art. 23-*ter*. - 1. I comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, nell'ambito delle proprie funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a favore di tutti i minori, iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini».

«Art. 1-ter.

(Altre disposizioni in materia di cittadinanza)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente: «1-bis. Le istanze ai sensi del comma 1 si presentano al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante o alla competente autorità consolare».

2. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98 è abrogato.

3. Al comma 2 dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «carattere temporaneo» sono inserite le seguenti: «, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile».

4. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare, a riordinare e ad accorpate in un unico testo le disposizioni vigenti di natura regolamentare in materia di cittadinanza.

5. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni. Il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.

«Art. 1-quater

(Disposizioni transitorie)

1. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-bis agli stranieri che abbiano maturato prima della data della sua entrata in vigore i diritti in essa previsti e non abbiano compiuto il ventesimo anno di età.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), della presente legge, si applicano anche allo straniero che, in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge dei requisiti previsti dalle citate disposizioni, ha superato il limite d'età previsto dall'articolo 4, comma 2-ter, della citata legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal medesimo 1-bis, comma 2, lettera b), della presente legge, purché abbia risieduto legalmente e ininterrottamente negli ultimi cinque anni nel territorio nazionale.

3. Nei casi di cui al comma 2, la richiesta di acquisto della cittadinanza è presentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'ufficiale dello stato civile che riceve la richiesta, verificati i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), della presente legge, sospende l'iscrizione e l'annotazione nei registri dello stato civile e provvede tempestivamente a richiedere al Ministero dell'interno il nulla osta relativo all'insussistenza di provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica ovvero di provvedimenti di espulsione o di allontanamento per i medesimi motivi adottati ai sensi della normativa vigente. Il nulla osta è rilasciato entro sei mesi dalla richiesta dell'ufficiale dello stato civile.

4. Le richieste di cui al comma 3 sono soggette al contributo previsto dall'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'articolo 1-bis, comma 4 della presente legge.

1.0.2

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 1 - bis

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno al momento della nascita del figlio».

b) all'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età

dell'interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l'ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza."

1.0.3

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Lo straniero minore di età nato in Italia o che vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che vi abbia risieduto legalmente e senza interruzioni e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

b) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

«Art. 23-bis. - 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. Gli ufficiali dello stato civile sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza».

1.0.4

[Lombardo](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Norme in materia di ius culturae)

1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il minore straniero nato in Italia che ha frequentato regolarmente nel territorio nazionale per almeno dieci anni il sistema educativo di istruzione e formazione, concludendo positivamente il primo ciclo e i primi due anni del secondo ciclo nelle scuole secondarie di secondo grado o, in alternativa, nei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da un esercente la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato in possesso dei relativi requisiti acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.».

1.0.5

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 1 - bis
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera d), la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre».

2) alla lettera e), dopo le parole «all'apolide» sono aggiunte le seguenti: «, al rifugiato o alla persona cui è stata accordata la protezione sussidiaria,» e la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «due»;

3) alla lettera f), la parola «dieci» è sostituita dalla seguente «cinque»;

4) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno cinque anni, che ha frequentato regolarmente ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale»;

e) all'articolo 9-bis, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo non superiore a quello previsto per il rinnovo del passaporto. Il contributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori o provenienti da soggetti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 15.000 euro.

1.0.6

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 1 - bis
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, articolo 9, comma 1 lettera f) la parola "dieci" è sostituita con la seguente: "cinque".

1.0.7

Musolino, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Sbrollini, Scalfarotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge»

1.0.8

[Menia](#), [Spinelli](#), [Della Porta](#), [De Priamo](#), [Russo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Mantenimento della cittadinanza
per i cittadini nati e residenti all'estero)*

1. Il cittadino italiano maggiorenne nato e residente all'estero i cui ascendenti di primo e secondo grado sono anch'essi nati all'estero, titolari della cittadinanza italiana e di altra cittadinanza, è tenuto entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge a presentare al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di seguito «MAECI», o agli uffici consolari competenti, un certificato attestante la conoscenza della lingua italiana almeno di livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) rilasciata da istituti riconosciuti dagli uffici consolari. Gli uffici consolari trasmettono al MAECI i nominativi degli istituti riconosciuti per il loro inserimento in apposito Registro.

2. Per il cittadino nato e residente all'estero e minore di anni diciotto l'obbligo di cui al comma 1 si applica tra il compimento del diciottesimo e del venticinquesimo anno di età. La mancata presentazione del certificato entro il venticinquesimo anno esprime la volontà di rinuncia della persona alla cittadinanza italiana. È esente dall'obbligo il cittadino italiano di età superiore a anni 70 e il cittadino italiano i cui problemi permanenti di disabilità o di salute sono attestati da una certificazione medica che ne motiva l'impossibilità di ottenerlo.

3. Per il certificato di cui al comma 1 e per la certificazione di cui al comma 2, le dichiarazioni mendaci sono equivalenti alla rinuncia di cui al comma 2.»

1.0.9

[Menia](#), [Spinelli](#), [Della Porta](#), [De Priamo](#), [Russo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi per favorire il recupero delle radici italiane degli oriundi e il conseguente riconoscimento della cittadinanza)

1. La cittadinanza è riconosciuta al cittadino straniero discendente da un avo italiano oltre la seconda generazione che ha risieduto in Italia per almeno due anni, per motivi di studio o con regolare contratto di lavoro e che dimostra la conoscenza della lingua italiana almeno di livello B1.»

1.0.10

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure a favore dei piccoli comuni per far fronte alle maggiori esigenze in materia di cittadinanza)

1. In considerazione dell'esigenza di assicurare il completamento dell'esame delle domande di acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis e al fine di consentire una più rapida trattazione delle istanze avanzate, i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti sono autorizzati ad utilizzare fino al 31 dicembre 2026 prestazioni lavorative con contratto a termine, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine i comuni possono utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 76, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.11

Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure a favore dei piccoli borghi a rischio di spopolamento)

1. Possono presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, secondo le modalità previste dalla normativa vigente al 26 marzo 2025, i discendenti oltre la seconda generazione già stabiliti e attualmente dimoranti in comuni classificati a rischio di spopolamento.»

1.0.12

Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Permesso di soggiorno per discendenti di italiani)

1. Al cittadino straniero discendente di cittadino italiano, nato e residente all'estero, è rilasciato, su sua domanda, un permesso di soggiorno per discendenti di italiani. Il permesso consente di soggiornare, lavorare e svolgere attività economico-commerci in Italia per il periodo di validità previsto dalla normativa vigente in materia di immigrazione.

2. Il titolare del permesso può avviare l'istanza di naturalizzazione italiana qualora risieda ininterrottamente nel territorio italiano per almeno due anni, previo assolvimento degli eventuali requisiti di legge applicabili, e tra questi la conoscenza della lingua italiana almeno di livello B1.

3. Con provvedimento del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono definite le modalità e le condizioni per il rilascio, il rinnovo e l'eventuale revoca del permesso e i criteri per il riconoscimento della discendenza italiana del richiedente.»

Art. 2

2.0.1

Paita, Musolino, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Renzi, Sbrolini, Scalfarotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

b) all'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l'ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alla lettera b-bis) del comma 1 acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

c) all'articolo 4, comma 2, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

d) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

e) all'articolo 9, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale»;

f) all'articolo 9-bis, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori.»;

g) all'articolo 14, comma 1, le parole: «se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica»;

h) all'articolo 10-bis, comma 1,

1) al primo periodo, dopo le parole: «del codice penale» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che l'interessato possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza»;

2) al secondo periodo, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

i) dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:

«Art. 23-bis. - 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età deve essere considerato come riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto seguito l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non

pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reiscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.

3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi ha trascorso all'estero, nel periodo considerato, un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati. L'assenza dal territorio della Repubblica non può essere superiore a sei mesi consecutivi, a meno che essa non sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da gravi e documentati motivi di salute.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b-*bis*), si considera in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche lo straniero che, avendo maturato i requisiti per l'ottenimento di tale permesso, abbia presentato la relativa richiesta prima della nascita del figlio e ottenga il rilascio del permesso medesimo successivamente alla nascita.

5. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b-*bis*) e dell'articolo 4, commi 2 e 2-*bis*, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.

6. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, inclusa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore o dall'amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all'articolo 10.

Art. 23-*ter*. - 1. I comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, nell'ambito delle proprie funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a favore di tutti i minori, iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini».

l.) Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente: « 1-*bis*. Le istanze ai sensi del comma 1 si presentano al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante o alla competente autorità consolare »

m) L'articolo 33, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato

n) Al comma 2 dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: « carattere temporaneo » sono inserite le seguenti: « , per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile »

o) Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare, a riordinare e ad accorpate in un unico testo le disposizioni vigenti di natura regolamentare in materia di cittadinanza

p) Il regolamento di cui al comma 4 è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni. Il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni

q) Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli stranieri che abbiano maturato prima della data della sua entrata in vigore i diritti in essa previsti e, alla medesima data, non abbiano compiuto il ventesimo anno di età

r) Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, si applicano anche allo straniero che, in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge dei requisiti previsti dalle citate disposizioni, ha superato il limite d'età previsto dall'articolo 4, comma 2-*ter*, della citata legge

n. 91 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo), purché abbia risieduto legalmente e ininterrottamente negli ultimi cinque anni nel territorio nazionale.

s) Nei casi di cui alla lettera precedente, la richiesta di acquisto della cittadinanza è presentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'ufficiale dello stato civile che riceve la richiesta, verificati i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, sospende l'iscrizione e l'annotazione nei registri dello stato civile e provvede tempestivamente a richiedere al Ministero dell'interno il nulla osta relativo all'insussistenza di provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica ovvero di provvedimenti di espulsione o di allontanamento per i medesimi motivi adottati ai sensi della normativa vigente. Il nulla osta è rilasciato entro sei mesi dalla richiesta dell'ufficiale dello stato civile.

t) Le richieste di cui al comma 1, lettera s) sono soggette al contributo previsto dall'articolo 9-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dal comma 1, lettera f), della presente articolo.»

2.0.2

Musolino, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Sbrolini, Scalfarotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Disposizione in materia di acquisizione della cittadinanza)

1. Fuori dai casi del minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, la concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è subordinata al conseguimento con profitto di un esame di educazione civica volto a verificare le conoscenze del richiedente inerenti ai profili sociali, giuridici e civili della società. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono individuate le linee guida recanti le modalità di svolgimento, i principi contenutistici e valutativi dell'esame di cui al precedente periodo.»

2.0.3

Musolino, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Sbrolini, Scalfarotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Fondo per la velocizzazione delle pratiche burocratiche relative alle domande per ottenere la cittadinanza)

1. Al fine di velocizzare le pratiche burocratiche all'interno delle prefetture in relazione alle procedure per la verifica delle domande di richiesta per la concessione della cittadinanza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il «Fondo per la velocizzazione delle pratiche relative alle domande per ottenere la cittadinanza» con una dotazione di 3 milioni annui a decorrere dal 2025. Le risorse del predetto Fondo possono essere utilizzate esclusivamente per l'acquisto di strumenti informatici, software di ultima generazione, dispositivi elettronici, sistemi di intelligenza artificiale volti a supportare le attività degli uffici ministeriali dislocati in tutto il territorio nazionale incaricati di verificare le domande di richiesta per la concessione della cittadinanza. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 29 APRILE 2025

316^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

indi del Vice Presidente

TOSATO

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 16,45.

IN SEDE REFERENTE

(1432) Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 23 aprile.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore **GIACOBBE** (PD-IDP) illustra complessivamente le proposte emendative del suo Gruppo, volte a correggere gli aspetti più critici del provvedimento in esame, che pone un limite a due generazioni per la trasmissione della cittadinanza, senza prevedere eccezioni per coloro che hanno mantenuto un legame affettivo, culturale o di esercizio dei diritti di cittadinanza con l'Italia.

Pur riconoscendo la necessità di porre un limite al meccanismo finora vigente, che consentiva di risalire anche alla quinta o sesta generazione, ritiene preferibile fissare alcuni criteri, per esempio l'iscrizione nei registri anagrafici e dello stato civile italiani o all'AIRE o la conoscenza della lingua italiana a livello almeno B1.

Ritiene infatti opportuno evitare esclusioni indiscriminate, anche perché la trasmissione della cittadinanza è molto importante per mantenere vivo il legame con la madrepatria degli Italiani all'estero, i quali svolgono quella funzione spesso citata di ambasciatori della cultura e del *made in Italy* all'estero.

Esprime in ogni caso perplessità sulla urgenza del provvedimento, non avendo riscontrato, nei Paesi che rientrano nella sua circoscrizione elettorale, numeri significativi di richiedenti la cittadinanza italiana, neanche per motivi sanitari.

Si sofferma in particolare sull'emendamento 1.79, che propone di riaprire per un periodo di due anni i termini fissati dalla legge n. 91 del 1992 per il riacquisto della cittadinanza italiana da parte di quei soggetti naturalizzati che non avevano potuto esercitare tale opzione in passato, per non perdere la cittadinanza del Paese in cui erano emigrati per motivi di lavoro. Si tratta comunque di una platea ristretta di persone, tra l'altro molto anziane, che vorrebbero recuperare la cittadinanza per motivi affettivi.

Auspica che vi sia la disponibilità a una collaborazione costruttiva sulle proposte di modifica.

Il senatore **CATALDI** (M5S), nel concordare sulla necessità di intervenire per alleggerire la pressione sugli uffici comunali e consolari nonché sui tribunali, critica la soluzione eccessivamente semplicistica individuata dal Governo.

Gli emendamenti del suo Gruppo, pertanto, individuano alcuni criteri per delimitare la possibilità di trasmissione della cittadinanza italiana ai discendenti, per esempio stabilendo la conoscenza della lingua italiana al livello B1. Altri emendamenti, invece, inseriscono lo *ius scholae* oppure prevedono che, nell'ambito del cosiddetto "decreto flussi" annuale, sia riservata una quota di ingressi ai cittadini provenienti da Argentina, Brasile, Uruguay e Venezuela, tenuto conto dei legami storici e culturali con tali Paesi.

Infine, ulteriori proposte mirano a eliminare la retroattività della norma, in modo da tenere conto dei diritti delle persone che avevano già fissato un appuntamento con gli uffici consolari per l'esame della pratica di richiesta della cittadinanza.

Il senatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) sottolinea che il Gruppo della Lega ha presentato il solo emendamento 1.8, al fine di contemperare l'esigenza, da un lato, di ridurre la mole di

pratiche burocratiche che ostacola l'attività degli uffici comunali e il contenzioso nei tribunali e, dall'altro, di non recidere il legame con l'Italia anche per quegli Italiani che vivono all'estero e intendono mantenerlo per se stessi e per le future generazioni.

Pertanto, la proposta mira a eliminare il criterio dei due anni di residenza, consentendo anche ai nonni di trasmettere la cittadinanza, seppure non nati in Italia.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, i restanti emendamenti si intendono illustrati, come anche quelli riferiti all'articolo 2, oltre all'ordine del giorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,10.